

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 17/05/2021

FATTO

Parte ricorrente rappresenta di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato in data 19.06.2015, da rimborsare in n. 120 rate mensili, estinto anticipatamente nel mese di aprile 2018, in corrispondenza della rata n. 32 di 120. Con ricorso, preceduto da reclamo in data 28.07.2020, parte ricorrente – contestando i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario – chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.478,57, a titolo di commissioni finanziarie e spese contrattuali e di istruttoria non maturate. Chiede il rimborso della penale di estinzione anticipata, pari ad euro 173,83, in quanto illegittimamente addebitata e la refusione dell'importo di euro 200,00 a titolo di spese legali.

L'intermediario, costituitosi, premette che i principi interpretativi della sentenza *Lexitor* sono inapplicabili nelle controversie tra privati, derivando dall'analisi ermeneutica di una direttiva non *self-executing*. Eccepisce l'avvenuta sottoscrizione da parte ricorrente di una quietanza liberatoria con la quale, dichiarando di avere ricevuto i rimborsi contrattualmente previsti a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento, ha al contempo rinunciato espressamente alla corresponsione di somme ulteriori determinate secondo il criterio del *pro rata temporis*. Sostiene, dunque, che tale quietanza manifesti chiaramente un intento rinunciativo del ricorrente ed è pertanto conforme alle indicazioni fornite dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 8827/17. Con riguardo alle singole voci di costo,

precisa di aver già rimborsato, in sede di conteggio estintivo, la componente *recurring* delle commissioni a favore del finanziatore (euro 241,34) e la quota non goduta delle spese di invio delle comunicazioni periodiche (euro 14). Con particolare riguardo alle commissioni di distribuzione, dichiara infine che, essendo state corrisposte ad un soggetto terzo, come è documentato dalla relativa fattura, tali oneri non sarebbero rimborsabili. In ultimo, sostiene la legittimità della penale di estinzione anticipata, sussistendone i relativi presupposti **normativi**. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio osserva come la controversia verta sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Preliminarmente, è opportuno esaminare la questione preliminare avanzata dalla resistente in ordine all'efficacia preclusiva della quietanza liberatoria sottoscritta da parte del ricorrente.

Detta questione è stata scrutinata dal Collegio di Coordinamento che, pronunciandosi con decisione n. 8827 del 21 luglio 2017, ha affermato: “[...] *Al riguardo, l’ordinanza di remissione ha evidenziato il contrasto di orientamenti emerso fra i collegi di Napoli e Roma: il primo ritiene infatti che la dichiarazione contenuta nella quietanza integri una rinuncia del cliente al diritto di ricevere ulteriori somme oltre quelle pagate dall’intermediario; il secondo assume invece che la genericità e indeterminatezza della dichiarazione resa dal cliente nell’atto di quietanza non consentano di attribuire ad essa una portata preclusiva di ulteriori richieste restitutorie, restando pertanto intatto il diritto del cliente di ricevere le eventuali differenze ancora dovute per effetto dell’estinzione anticipata*”.

Ciò posto, ad avviso del presente Collegio, all'atto di quietanza sottoscritto dal ricorrente non può essere ricondotta l'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi. È opportuno rilevare come, dal tenore delle dichiarazioni contenute nell'atto, non possa ricavarsi la chiara manifestazione, da parte del dichiarante, di un intento rinunciativo, o, quanto meno, la sua piena consapevolezza di compiere un atto dispositivo comportante la totale abdicazione ai propri diritti. Per giungere a una diversa conclusione, tendente a individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, sarebbe stato necessario che la dichiarazione contenesse, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava e, dall'altro, che fosse espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sebbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. Inoltre, la dichiarazione liberatoria non può essere interpretata alla stregua di un atto transattivo. In tal caso, mancherebbe, in primo luogo, l'esatta identificazione di una *res litigiosa* idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto, cui, diversamente, sarebbe da ricondurre un effetto trascendente la semplice ricezione di somme di denaro, orientandosi al superamento di uno stato di contestazione attuale o anche solo potenziale, e, in secondo luogo, difetterebbe il requisito paradigmatico delle reciproche concessioni, indeclinabile nell'ottica qualificativa della sussunzione al tipo descritto nell'art. 1965 c.c.

Ad avviso del Collegio, quindi, l'atto sottoscritto dalla ricorrente – non qualificandosi alla stregua di una rinuncia ovvero di un atto transattivo – non preclude il successivo avanzamento di pretese volte a conseguire un rimborso allo stesso titolo, ma

di ammontare più elevato, ovvero un rimborso a titolo diverso, qualora alcune voci di costo non siano state riconosciute dal *solvens*.

PREMESSO che:

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.

4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso (v. *supra*, n. 6); in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO inoltre che:

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO inoltre che:

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO altresì che:

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

-Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi

compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

-Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

-In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*)

Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	32
rate residue	88

TAN ▶	4,90%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	73,33%
- in proporzione alla quota	56,17%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
○	comm. finanziatore (recurring)	€ 1.432,27	€ 1.050,33	€ 804,47		€ 241,34	€ 808,99
○	comm. distribuzione (recurring)	€ 1.147,20	€ 841,28	€ 644,35			€ 841,28
○	spese comunic period (recurring)	€ 22,00	€ 16,13	€ 12,36	€ 14,00	€ 14,00	€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.650,27
interessi legali							si

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (euro 1.478,57), poiché questi ha calcolato il rimborso delle spese di comunicazioni periodiche secondo il criterio *pro rata temporis* e ha erroneamente sottratto, dall'importo richiesto a rimborso, la penale di estinzione anticipata (qualificata nella sua domanda come "*spese non codificate*", onere che non si rinviene nel conteggio estintivo). Pertanto, avuto riguardo al limite del *petitum*, l'importo da rimborsare al cliente deve essere limitato a quello di euro 1.478,57.

Si fa presente che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31/03/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: "*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte*

dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". A tal riguardo, è opportuno richiamare altresì il principio di diritto espresso nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21 del 05.05.2021, segnatamente: *"l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuale per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito"*. Ciò posto, nel caso di specie, si osserva che, se nell'importo complessivo da rimborsare in anticipo, indicato nel conteggio estintivo in atti, fossero state computate le restituzioni di oneri la cui spettanza risulta dalla tabella, l'indennizzo di anticipata estinzione sarebbe stato inferiore, in quanto appunto calcolato nella misura massima del 1% delle somme rimborsate in anticipo. In particolare, la corretta commissione di anticipata estinzione avrebbe dovuto essere al massimo di euro 157,32. Detta cifra costituisce l'1% dell'importo di euro 15,732,46, ossia la somma calcolata decurtando le restituzioni di cui alla tabella dall'importo effettivamente rimborsato in anticipo dal cliente (euro 17.382,73), computato al netto degli ulteriori abbuoni di cui alla tabella. Pertanto, il cliente ha corrisposto in eccesso l'importo di euro 16,51 (somma data dalla differenza tra euro 173,83 – 157,32) rispetto al massimo indennizzo previsto dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.

In conclusione, non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, in quanto non avanzata in sede di reclamo. In ogni caso, la domanda non è meritevole di accoglimento considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in subiecta materia e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 1.495,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA